

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE - FINANZIAMENTO A RIMBORSO RATEALE A BREVE TERMINE -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta il Servizio Clienti di Fideuram  (se chiami dall'estero +39.011.4629281)

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO A RIMBORSO RATEALE A BREVE TERMINE

È un finanziamento a tasso variabile a breve termine, con rimborso rateale oppure in unica soluzione alla scadenza, che può essere richiesto da privati, imprese, professionisti, enti ed associazioni per finanziare le spese e/o gli investimenti sia materiali che immateriali.

Il finanziamento, che viene erogato in unica soluzione mediante accredito del relativo importo sul conto corrente del Cliente, può essere assistito da garanzie personali o reali.

FINANZIAMENTO A RIMBORSO RATEALE A BREVE TERMINE: CARATTERISTICHE E RISCHI

Caratteristiche del Finanziamento a rimborso rateale.

A cosa serve: a finanziare le spese e/o gli investimenti sia materiali che immateriali. È esclusa la finalità immobiliare nonché la finalità di compravendita di strumenti finanziari.

A chi si rivolge: a privati residenti in Italia (aventi un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni non compiuti al momento della scadenza del finanziamento), imprese con sede legale e operativa in Italia, professionisti, enti ed associazioni.

Frequenza rate: Il Cliente può scegliere la scadenza delle rate fra le seguenti frequenze:

- ogni fine mese es. 31 dicembre; 31 gennaio; 28 febbraio ecc... (rata mensile);
- ogni fine trimestre solare es. 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre – 31 dicembre (rata trimestrale);
- ogni fine semestre solare es. 30 giugno – 31 dicembre (rata semestrale)

Modalità di rimborso: il Cliente può scegliere tra:

- rimborso del capitale in un'unica soluzione alla data di scadenza del finanziamento (denominato “bullet”), con pagamento periodico di rate composte da soli interessi. L'ultima rata costituita da capitale è comprensiva anche della quota interessi.
- rimborso rateale, con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi (piano di ammortamento francese).

Gli interessi vengono sempre conteggiati sulla base del tasso variabile e per tutta la durata del finanziamento.

È previsto un periodo di preammortamento tecnico rappresentato dalla 1^a rata di soli interessi maturati dalla data di erogazione fino alla fine del mese per i Finanziamenti con rata mensile; fino alla fine del trimestre per i Finanziamenti con rata trimestrale; fino alla fine del semestre per i Finanziamenti con rata semestrale.

Rischi del finanziamento a rimborso rateale a breve termine

Il principale rischio, essendo il tasso di interesse ancorato ad un parametro (c.d. “indice”), è dato dalla possibilità di variazione del tasso stesso in aumento rispetto al valore iniziale. L'aumento del tasso comporta, di norma, l'aumento della rata del finanziamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO A RIMBORSO RATEALE A BREVE TERMINE

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG).

Il tasso è calcolato sulla base dell'anno civile (365 gg) su un finanziamento di 100.000,00 Euro di durata 18 mesi meno 1 giorno, con spread standard di 5 punti percentuali annui, con spese di istruttoria di € 400,00 e considerando le spese di invio delle comunicazioni di legge pari a € 0,70:

Finanziamento a rimborso rateale a breve termine con rimborso in un'unica soluzione alla data di scadenza del finanziamento e con pagamento di rate di soli interessi	TAN	TAEG
periodicità mensile	6,951%	7,2372%
periodicità trimestrale	7,061%	7,3473%
periodicità semestrale	7,115%	7,4014%
Finanziamento a rimborso rateale a breve termine con rimborso mediante il pagamento di rate comprensive di capitale e di interessi	TAN	TAEG
periodicità mensile	6,951%	7,7819%
periodicità trimestrale	7,061%	7,8076%
periodicità semestrale	7,115%	7,6298%

Nel caso di finanziamenti a tasso variabile, il TAEG sopra riportato è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE

FINANZIAMENTO A RIMBORSO RATEALE A BREVE TERMINE		
	Importo Massimo finanziabile	Non stabilito in quanto correlato alla richiesta del Cliente ed al Suo merito creditizio
	Importo Minimo finanziabile	euro 76.000,00
	Durata	Massima: 18 mesi meno 1 giorno Minima: 1 mese
TASSI VARIABILI		
	Tasso debitore nominale annuo	Parametro di indicizzazione + spread Qualora la somma algebrica tra il valore del parametro e dello spread determini un risultato di segno negativo, il tasso è comunque fissato a zero essendo in ogni caso il Cliente tenuto a restituire le somme utilizzate. (*)
	Parametro di indicizzazione	Rata mensile: Euribor 1 mese (base 360)
		Rata trimestrale: Euribor 3 mesi (base 360)
		Rata semestrale: Euribor 6 mesi (base 360)
		Parametro rilevato il penultimo giorno lavorativo antecedente la decorrenza di ciascuna rata
	Spread	Massimo 5%
	Tasso di interesse di preammortamento	Pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di mora	Gli interessi di mora saranno calcolati al tasso nominale annuo, pari al tasso tempo per tempo vigente per il finanziamento, maggiorato di 2 punti percentuali annui.
SPESE		
Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	Massimo 0,40% sull'importo del finanziamento
Spese per la gestione del rapporto	Incasso rata	Esente
	Costo emissione comunicazioni di legge cartacea	euro 0,70
	Costo emissione comunicazioni di legge on line (1)	euro 0,00
	Avviso cartaceo di scadenza e/o quietanza di pagamento (1)	euro 0,00
	Rilascio duplicato di quietanza o di rimborso anticipato	€ 1,00 archiviato in formato elettronico
		€ 10,00 archiviato in formato cartaceo
	Rilascio certificato di sussistenza credito	€ 51,00
	Estinzione anticipata totale o parziale	Massimo 2% dell'importo rimborsato in anticipo
PIANO DI AMMORTAMENTO		
	Tipo di ammortamento	Francese
	Tipologia di rata	Variabile
	Periodicità delle rate.	Mensile / Trimestrale / Semestrale

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni), relativo alla categoria di operazioni "Altri finanziamenti", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca nella sezione dedicata alla Trasparenza.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Euribor 1 mese	Euribor 3 mesi	Euribor 6 mesi
30.11.2025	1,951%	2,061%	2,115%
30.10.2025	1,911%	2,050%	2,127%
29.09.2025	1,931%	2,016%	2,109%
28.08.2025	1,863%	2,047%	2,069%
30.07.2025	1,884%	2,017%	2,085%
27.06.2025	1,916%	1,939%	2,036%
29.05.2025	1,991%	1,996%	2,056%
29.04.2025	2,160%	2,176%	2,131%
28.03.2025	2,344%	2,328%	2,354%
27.02.2025	2,526%	2,485%	2,389%

(1) Per avere la rendicontazione on line è necessario aderire ai servizi a distanza della Banca e utilizzare le relative credenziali di accesso; i servizi a distanza sono offerti nell'ambito del contratto denominato 'My Key' e dei Servizi Online. Per maggiori informazioni sui servizi a distanza consultare i fogli informativi dedicati.

(*) Il tasso Euribor è quotidianamente pubblicato sul "Sole 24 Ore", viene rilevato penultimo giorno lavorativo antecedente la decorrenza di ciascuna rata. "Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor).

Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. *In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) – sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice –, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 – bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.*

Estinzione anticipata

Il cliente può recedere anticipatamente dal contratto estinguendo in tutto o in parte il finanziamento contro pagamento di un compenso, nella misura convenuta, calcolato sull'importo anticipatamente restituito.

La Banca può recedere anticipatamente dal contratto, ed esigere il pagamento di tutto quanto dovutole per capitale, interessi, anche di mora, accessori e spese in dipendenza del contratto stesso, per giusta causa, ossia qualora si verifichino, nella sfera patrimoniale del Cliente, circostanze che, secondo il prudente ma insindacabile giudizio della Banca, possano risultare pregiudizievoli per la di lui situazione legale, patrimoniale, economica e finanziaria, e, così, in via esemplificativa, nei casi in cui il Cliente adempia i propri debiti e le proprie obbligazioni in maniera anormale, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori, qualora esistano a carico dello stesso formalità pregiudizievoli quali, ad esempio, pignoramenti, decreti ingiuntivi, sequestri o altro, qualora il Cliente sia inadempiente rispetto ad obbligazioni di natura creditizia, finanziaria o di garanzia assunte nei confronti di qualsiasi soggetto, e, nel caso in cui il Cliente sia una società, qualora si verifichi una causa di scioglimento oppure deliberi operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo d'azienda senza previa autorizzazione scritta della Banca.

Il contratto di finanziamento può essere sciolto anticipatamente dalla Banca pure nei casi, dettagliatamente indicati all'art.5 del contratto stesso, di risoluzione espressa ex art.1456 del c.c. e di decadenza del Cliente dal beneficio del termine.

Portabilità

Nel caso in cui il Cliente sia una persona fisica o una microimpresa, e intenda rimborsare il finanziamento utilizzando un mutuo concesso da altra banca o intermediario finanziario avrà la facoltà di surrogare il nuovo finanziatore nelle garanzie personali e/o reali prestate a favore della Banca, ai sensi dell'art. 120 quater del D.lgs. n. 385/1993.

La surrogazione comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il Cliente e il nuovo finanziatore, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura e senza che al Cliente siano applicate spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni lavorativi.

Recesso dal contratto

Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma",
- per posta elettronica alla casella: reclami@fideuram.it,
- per posta elettronica certificata (PEC) a: reclami@pec.fideuram.it,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto,
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito internet della Banca.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Le "Guide e la modulistica relative all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie.

LEGENDA

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie per la concessione del finanziamento.
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità del finanziamento.
Periodo di preammortamento	Il preammortamento è il periodo che intercorre tra l'erogazione del prestito e l'inizio del suo ammortamento. In questo periodo non è previsto il rimborso di quote del capitale, ma solo la corresponsione degli interessi calcolati al tasso definito nel contratto per tale periodo.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del prestito, composto da rate formate di capitale e interessi, con l'indicazione della composizione delle singole rate (ossia della quota capitale e della quota interessi), calcolato al tasso pattuito in contratto.
Piano di ammortamento "Francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento, in linea capitale, che viene restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati sul capitale tempo per tempo residuo del finanziamento.
Rata	<p>Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo le scadenze stabilite contrattualmente:</p> <p>La rata è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato) • una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito). <p>Per il prestito con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (c.d. "bullet") le rate sono composte da soli interessi.</p>
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso debitore nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto.
Parametro di indicizzazione	Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale
Euribor (Euro Interbank Offered Rate)	<p>"Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor).</p> <p>Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor.</p> <p><i>In caso di variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento ("Indice"), si applicheranno le previsioni di cui al piano previsto per l'Indice dall'art. 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 (Piano di Sostituzione) – sezione: Indice alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice –, pubblicato sul sito internet della Banca, al quale si rinvia. Ai sensi dell'art. 118 – bis del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) la Banca provvede, entro trenta giorni, a dare notizia della variazione sostanziale (quale, ad esempio, la variazione a seguito della quale l'indice viene considerato non più rappresentativo) o della cessazione dell'indice di riferimento mediante comunicazione in forma scritta o su altro supporto durevole; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.</i></p>
Tasso iniziale	Tasso applicato durante il periodo di preammortamento del prestito.